

N. 617 del Repertorio N. 511 della Raccolta

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **15 (quindici)** del mese di **gennaio** in Messina, nel mio studio sito in Viale San Martino, Isolato 79/A, n.249.

Innanzi a me Dott. **Amalia Macrì Pellizzeri** di Melchiorre, Notaio in Messina, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,

SONO PRESENTI

**DONATO Nicola**, nato a Messina il giorno 18 gennaio 1943, residente a Messina Villaggio Santo Via 30/B Pal.5 n.3, codice fiscale **DNT NCL 43A18 F158V**,

**DONATO Concetta**, nata a Messina il giorno 12 ottobre 1976, residente a Messina Via del Fante n.12, codice fiscale **DNT CCT 76R52 F158A**,

**MIANO Dario Filippo Gim**, nato a Messina il giorno 3 ottobre 1978, residente a Santa Teresa di Riva (ME) Via Lungomare Barracca n.55, codice fiscale **MNI DFL 78R03 F158Q**.

Persone della cui identità personale io Notaio sono certo. Con il presente atto i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1** - E' costituita tra i signori **DONATO Nicola, DONATO Concetta e MIANO Dario Filippo Gim**, un'Associazione non riconosciuta denominata "**VillagGioVanna**".

**Articolo 2** - L'Associazione ha sede in Messina, attualmente in Via del Fante n.12.

**Articolo 3** - L'Associazione ha per oggetto quanto specificato agli articoli 3 e 4 dello statuto appresso riportato.

**Articolo 4** - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate previste dall'articolo 29 dello Statuto di cui appresso.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella misura di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuno, per complessivi Euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

Il primo esercizio dell'Associazione si chiuderà il 31 dicembre 2021.

**Articolo 5** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati nelle persone degli associati signori **DONATO Nicola, DONATO Concetta e MIANO Dario Filippo Gim**, e la componente sig.ra **DONATO Concetta** con la qualifica di Presidente.

I comparenti, come sopra costituiti, accettano la carica a loro attribuita dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di decadenza fissate dallo statuto.

**Articolo 6** - L'Associazione è articolata dalle norme del presente atto del quale fa parte integrante sostanziale lo statuto costituito da trentadue articoli, che i comparenti di-



*Notaio*

*Amalia Macrì Pellizzeri*

Viale San Martino,  
Isolato 79/A, n.249

**Messina**

*Registrato in Messina*

*in data 19/01/2021*

*al n.ro 660*

*Serie IT*

chiarano di aver predisposto di comune accordo e di accettare integralmente e che qui di seguito si riporta:

**"STATUTO dell'ASSOCIAZIONE**

**"VillagGioVanna"**

**Titolo I**

**Costituzione e scopi**

**Art.1 - Denominazione**

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (in particolare degli artt. 20 e ss.) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni in quanto applicabili, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"VillagGioVanna"**.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"VillagGioVanna ETS"**. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Art.2 - Sede-durata**

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Messina.

L'indirizzo della sede viene fissato in Via del Fante n.12.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Messina non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2. Essa opera nel territorio della provincia di Messina ed intende operare anche nel territorio della Sicilia e in tutto il territorio italiano.

3. L'Associazione potrà istituire a norma di legge sedi secondarie, in Italia e all'estero.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

**Art.3 - Scopi**

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nel settore dell'"AUTISMO".

In particolare, l'Associazione nasce dal desiderio dei soci fondatori di perseguire finalità di solidarietà sociale ed in particolare:

- costruire un residenza permanente che prenderà il nome di VillagGioVanna, con annesso centro diurno, destinata a soggetti con sindrome autistica in cui poter svolgere attività

con lo scopo di integrare in maniera ottimale, secondo le potenzialità di ogni singolo soggetto coinvolto, gli ospiti della suddetta Residenza.

#### Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuovere l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità;

b) sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica rispetto alle tematiche principali riguardanti l'autismo, aumentare le conoscenze e le competenze per affrontare in modo efficace il disturbo, supportare le famiglie, effettuare raccolte dati e documentazione sull'autismo;

c) promuovere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie per aiutarli a migliorare la loro qualità della vita;

d) studiare ed attuare misure di intervento, dalla prima infanzia all'età adulta, per la corretta presa a carico di persone con autismo, con altri disturbi pervasivi dello sviluppo, con disturbi del comportamento correlati a difficoltà nell'ambito della comunicazione e dell'interazione sociale;

e) svolgere attività di inclusione dei soggetti autistici in gruppi composti anche da soggetti normodotati quali laboratori propedeutici musicali, teatrali, sportivi, di lettura, di scrittura, di ascolto, pet therapy, Musicoterapia, Potenziamento Abilità Sociali, Logopedia, Stanza multisensoriale interattiva, Potenziamento Cognitivo Neuropsicologico, autonomie personali, supporto emotivo - relazionale, Supporto alla genitorialità, Training Funzioni esecutive, Training Comunicativo, Supporto alla Didattica ecc.;

f) Promuovere attività di ricreazione (viaggi, scambi culturali con altre associazioni in ambito nazionale ed internazionale);

g) Consolidare una rete educativo-socio-assistenziale che sia in grado di supportare le famiglie e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale delle persone con autismo, qualunque sia la loro età.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei

limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo/di Amministrazione.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio di Amministrazione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appel-

lante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

#### Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per i-

scritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III**

#### **Norme sul volontariato**

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari a norma di legge.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

### **Titolo IV**

#### **Organi sociali**

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al

verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, nei termini di legge.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio di Amministrazione da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul re-

lativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente;
- c) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo;
- d) eleggere e revocare l'organo di revisione;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di al-



meno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede con voto palese.

Art.17 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette) compreso il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art.18 - Il Consiglio di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche median-

te videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale;
- d) nominare il Segretario;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed eventualmente un compenso deter-

minato di volta in volta dall'assemblea dei soci, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia e dal Codice del Terzo Settore.

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino per qualsiasi causa dall'incarico, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria nel più breve tempo possibile al fine di procedere a sostituire il consigliere o i consiglieri mancante/i. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

I Consiglieri nominati in sostituzione dei Consiglieri cessati resteranno in carica solamente per il tempo mancante alla scadenza del mandato originario del consigliere sostituito.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente viene nominato dall'Assemblea tra i propri associati insieme agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, di cui è parte.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente.

4. Il Presidente cura la conduzione e il buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il nuovo Presidente nominato in sostituzione del Presidente cessato resterà in carica solamente per il tempo mancante alla scadenza del mandato originario del Presidente sostituito.

Al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio ed eventualmente un compenso determinato di volta in volta dall'assemblea dei soci, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia e dal Codice del Terzo Settore.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo è obbligatorio nei casi previsti dall'art.30 del Testo Unico del Terzo Settore.

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. E' nominato al suo interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione de-

gli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.  
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c.

#### Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;
- f) esprimere, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, pareri su specifici atti di amministrazione.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i suoi membri devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione è obbligatorio nei casi previsti dall'art.31 del Testo Unico del Terzo Settore.

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (anni) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adu-

nanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

**Art.26 - Responsabilità degli organi sociali**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Una volta acquistata la personalità giuridica nei modi di legge delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde solo l'Associazione con il suo patrimonio.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

3. Si applicano gli artt. 28 e 29 del Codice del Terzo Settore.

## **Titolo V**

### **I libri sociali**

**Art.27 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## **Titolo VI**

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

**Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo per-

seguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio a norma dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

#### **Titolo VII**

##### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

#### **Titolo VIII**

##### **Disposizioni finali**

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in tema di associazione, in quanto compatibili."

**Articolo 7** - I componenti autorizzano sin d'ora l'associazione all'iscrizione presso qualunque registro o albo, anche regionale, ivi incluso, quando la normativa anche secondaria lo avrà disciplinato e reso operativo, il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (o RUNTS) ove ne ricorrano i presupposti di legge. I componenti medesimi si danno reciprocamente atto che tutte le clausole statutarie di cui sopra incompatibili con la normativa attualmente applicabile e/o che non possano entrare in vigore prima dell'istituzione del RUNTS predetto o che traggono efficacia dall'iscrizione in tale registro, sono subordinate all'iscrizione medesima. In sostituzione delle stesse si applica, ove ne ricorra la necessità, la normativa di legge in tema di associazione.

**Articolo 8** - Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione la quale chiede di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 82 del Codice sul Terzo Settore ed in particolare dell'esenzione dall'imposta di bollo e dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Di tutto l'anzidetto io Notaio ho dato lettura ai componenti che da me interpellati dichiarano di approvarlo perchè conforme alla loro volontà.

Scritto il presente in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a penna da me Notaio in nove fogli di cui occupate pagine trentadue per intero e parte della presente e viene sottoscritto alle ore undici e minuti quaranta.

F.to Donato Nicola

F.to Concetta Donato

F.to Miano Dario Filippo Gim

F.to Dr Amalia Macrì Pellizzeri Notaio